

R A P P O R T O

della Commissione speciale delle forze idriche
sul messaggio 11 aprile 1963 concernente il capi-
tale di dotazione della Azienda Elettrica Ticinese

(del 16 dicembre 1963)

La legge 25 giugno 1958 istitutiva l'Azienda Elettrica Ticinese stabilisce all'art. 3 che "il capitale di dotazione è fornito dallo Stato e il Gran Consiglio ne fissa con decreto speciale l'importo e il tasso d'interesse". Le ragioni che indussero allora a soprassedere ad una precisazione dell'importo già in sede di creazione dell'Azienda sono esposte nel rapporto 6 giugno 1958 (cfr. verbali sessione primaverile 1958 pag. 598) della Commissione speciale e nel quale si legge:

"L'art. 3 è stato accettato senza modificazione. L'idea di fissare in questa legge l'ammontare del capitale di dotazione venne abbandonata quando matura riflessione convinse che questo capitale dovrà adeguarsi via via ai compiti che il Gran Consiglio affiderà all'Azienda".

Da allora ad oggi l'AET ha percorso rapide quanto importanti tappe sulla via del suo sviluppo e consolidamento. L'attuazione dei programmi dell'Azienda (sulla cui natura il Gran Consiglio è stato tempestivamente orientato con i messaggi 883, 982, 1008) implica impegni finanziari che alla oramai breve scadenza del 31 dicembre 1965 si cifrano, secondo le previsioni all'inizio del 1963, in circa 80'000'000.- di franchi.

A questo importo vanno ora aggiunti i fr. 9'100'000.- (più interessi fr. 1'772'000.-) già corrisposti all'Atel per gli impianti della vecchia Biaschina e del Tremorgio secondo quanto stabilito dalla decisione intervenuta nel frattempo (18 ottobre 1963), del Tribunale Federale.

Se poi si tien conto -la prudenza lo suggerisce- degli inevitabili aumenti dei costi di costruzione è facile sin d'ora ritenere come per certo che alla fine del 1965 gli investimenti dell'Azienda raggiungeranno i 100'000'000.- di franchi.

Un capitale di dotazione di fr. 20'000'000.- così come proposto dal Consiglio di Stato (e dell'Azienda) rappresenta pertanto il 20% circa degli investimenti, rapporto che si allinea a quello della più parte delle aziende idroelettriche svizzere sia private sia aventi struttura giuridica analoga all'AET (vedi tabella n. 2). All'infuori di questo raffronto -che è d'altronde perfettamente valido e persuasivo- non vi sono altri seri elementi di giudizio che inducano ad una valutazione, per eccesso o per di-

fetto, divergente da quella del Consiglio di Stato.

L'AET è azienda autonoma: la disponibilità di un capitale proprio è il presupposto di un'azienda che si definisce tale. Il Gran Consiglio non è chiamato a giudicare sull'opportunità o meno di dotare l'azienda di un capitale ma esclusivamente a giudicare sull'entità del medesimo.

La nostra Commissione non ha motivi per scostarsi dalle proposte del Consiglio di Stato e ne preavvisa pertanto l'accoglimento.

Secondo le informazioni più recenti e date direttamente dalla Direzione dell'AET alla Commissione l'azienda deve disporre di un finanziamento immediato di fr. 20'000'000.- per far fronte alle scadenze intervenute dalla presentazione del messaggio a tutt'oggi. Questo fatto nuovo ha indotto la Commissione, previo consenso del Consiglio di Stato e dell'AET, a modificare di conseguenza gli articoli del DL.

L'art. 1 fissa il capitale e il termine ultimo entro il quale lo stesso dovrà essere corrisposto e sottintende che Consiglio di Stato e AET si accorderanno liberamente sulle modalità concernenti il preavviso per il richiamo dell'intero importo o di quote e le altre modalità concernenti i versamenti.

L'art. 3 del disegno (ora art. 2) è semplificato e riceve formulazione analoga a quella concernente il capitale di dotazione della Banca dello Stato.

Con queste considerazioni, la Commissione invita il Gran Consiglio ad accogliere l'allegato disegno di decreto legislativo.

Per la Commissione speciale delle forze idriche:

B. Celio, relatore

Agustoni - Antognini - Coppi - Galli -
Lepori - Guscetti G. - Pelli - Snider -
Verda - Visani - Wyler.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il capitale di dotazione dell'-
Azienda Elettrica Ticinese

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto l'art. 3 della legge istitutiva l'Azienda Elettrica Ticinese del 25 giugno 1958; esaminato il messaggio 11 aprile 1963 n. 1132 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Ammontare del
capitale di
dotazione

Il capitale di dotazione fornito dallo Stato all'Azienda Elettrica Ticinese (AET) è stabilito in fr. 20'000'000.- e sarà versato entro il 31 dicembre 1964.

Art. 2

Interessi

L'AET dovrà bonificare annualmente allo Stato l'interesse sul capitale di dotazione. Tale interesse corrisponderà a quello pagato dallo Stato per la provvista del capitale.

Art. 3

Spese causate
dalla provvista
del capitale

Le spese e le perdite di corso causate allo Stato dalla provvista del capitale di dotazione saranno a carico esclusivamente dell'AET.

Art. 4

Entrata in
vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.
